COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'amministrazione degli archivi di Stato (3506) 509

PRESIDENTE 509, 510, 511

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 510

COLLESELLI, *Relatore* 509

DI PRIMIO 510

NANNUZZI 510

PITZALIS 510

Votazione segreta:

PRESIDENTE 511

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato (3506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato » già approvato dalla Commissione I del Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966.

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzi tutto dire che questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione I del Senato con il quasi unanime consenso dei commissari. Il provvedimento concerne l'ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato; in pratica, gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse sottosezioni degli archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'amministrazione degli archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite di età.

Questo è quanto viene stabilito dall'articolo unico del provvedimento, il quale, quindi, deroga alle norme di carattere generale solamente per quanto riguarda l'età di questi con-

correnti per l'ammissione ai concorsi pubblici; essi dovranno, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Devo ricordare agli onorevoli colleghi che già in altre occasioni il limite d'età è stato superato per l'ammissione ad alcuni concorsi, come, ad esempio, per la motorizzazione civile e per la pubblica istruzione; per la pubblica istruzione venne, anzi, fatto un concorso interno, mentre nel caso del provvedimento in esame il concorso avrebbe carattere pubblico.

Per tutte queste considerazioni dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Desidero fare un'unica osservazione che non è di merito, ma attiene solamente alla formulazione del testo dell'articolo unico; mi sembra, cioè, che la frase « nella prima applicazione della presente legge » non esprima chiaramente ciò che si vuole dire, dato che non si capisce se vi dovrà essere o meno una seconda applicazione. Se si volesse dire che questa legge deve essere applicata una sola volta, si dovrebbe dire che si applica solo al primo concorso e non nella prima applicazione della legge. A mio avviso, la formulazione doveva essere diversa nel senso che ai concorsi indetti in applicazione della legge già approvata per la eliminazione delle sottosezioni non si applicano le norme relative al limite di età prescritto.

PRESIDENTE. L'applicazione della legge dovrà essere una sola; la formulazione usata è comunque quella che si usa sempre in tutte le leggi.

PITZALIS. Vorrei far presente al deputato Nannuzzi che l'espressione « nella prima applicazione della presente legge » si può considerare classica: si è sempre usata e non può provocare alcun equivoco; essa significa che coloro che hanno i prescritti requisiti, tranne quello relativo all'età, potranno partecipare solo al primo concorso che sarà indetto, non, invece, ai successivi.

Questa formula si è sempre usata in tutte le norme che stabiliscono eccezioni alle regole di carattere generale riguardanti i concorsi della Pubblica amministrazione. Non sussistono, quindi, preoccupazioni che possano legittimare una modifica e conseguentemente un rinvio al Senato del disegno di legge.

DI PRIMIO. Io esercito la professione forense, nella quale l'interpretazione della legge è questione che ricorre quotidianamente.

Se, come avvocato, dovessi dare un'interpretazione di questa legge, trarrei la conclusione che, in base ad essa, coloro i quali siano in servizio da due anni presso le soppresse sottosezioni degli Archivi di Stato, nella prima applicazione della presente legge, potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali, e ciò anche se avranno superato i prescritti limiti di età.

Che significa tutto questo? Che nella prima applicazione della legge viene concesso eccezionalmente un trattamento di favore nei confronti di coloro i quali abbiano superato il prescritto limite di età. Ma quali conseguenze bisogna trarne per coloro che non abbiano superato il limite di età? Che potranno essere ammessi anche ai concorsi successivi? Questo non risulta dal testo del disegno di legge.

Pertanto, trattandosi di una norma di carattere eccezionale, si dovrebbe adottare una formulazione che non dia luogo ad alcun equivoco di carattere interpretativo. Con la logica si può arrivare ad una retta interpretazione, ma credo che la formulazione sia un po' infelice.

NANNUZZI. Nell'ipotesi che sia indetto il concorso la legge si applicherà ad esso soltanto: in conseguenza se al primo concorso che sarà indetto parteciperà soltanto una parte di coloro che in base a questa legge vi avrebbero diritto (perché gli altri per vari motivi non potranno parteciparvi) non vi sarà la possibilità per coloro che non si sono presentati, di partecipare ai successivi concorsi, in quanto la legge, dopo la prima applicazione, ha esaurito la sua efficacia.

PRESIDENTE. Effettivamente, la formulazione non è la più felice, ma non può dar luogo ad equivoci; poiché nel testo è fatto riferimento alla prima applicazione della legge, si potrebbe pensare ad un'eventuale seconda applicazione, ma la parola « soltanto » esclude ogni dubbio. E nella prima applicazione l'unico beneficio è che si prescinde dall'osservanza del limite di età.

NANNUZZI. Devo dire che, a mio avviso, questo articolo avrebbe avuto una ragione di essere se fosse stato inserito nella legge di abolizione delle sottosezioni degli Archivi di Stato.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo provvedimento è stato presentato per andare incontro alle esigenze degli impiegati già in servizio presso le soppresse sottosezioni degli archivi di Stato; dato che

molti di questi impiegati avevano superato il limite d'età per partecipare ai concorsi pubblici, si è ritenuto di presentare questo disegno di legge per permettere loro di partecipare a questi concorsi.

Devo anche dire che, a mio avviso, le preoccupazioni manifestate dai colleghi Nannuzzi e Di Primio non hanno ragione di essere.

Per queste considerazioni sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge già approvato dalla competente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di età ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3506):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bozzi, Bressani, Cavallari Nerino, Colleselli, Corrao, Darida, Dell'Andro, Di Primio, Gullo, Jacometti, Li Causi, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Zucalli.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO